



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sulcis Iglesiente

Area 4 – Servizi Socio Assistenziali – Spettacolo – Sport – Turismo – Servizi Demografici – Elettorale e Statistica

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE – ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali in attuazione degli indirizzi approvati con Deliberazione di Giunta n. 183 del 27/08/2026,

richiamato il Regolamento del Nido d'Infanzia del Comune di Carloforte, che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di accesso al servizio;

richiamati, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del suddetto Regolamento, concernenti rispettivamente l'accesso alla Sezione, le iscrizioni, le priorità e i criteri di ammissione, le procedure di controllo delle domande, le graduatorie, l'inserimento dei beneficiari e le liste di attesa;

preso atto che, in vista dell'avvio dell'anno educativo 2026/2027, è necessario acquisire le domande di iscrizione al Nido d'Infanzia comunale;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al **Nido d'Infanzia del Comune di Carloforte** per l'anno educativo **2026/2027**.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'acquisizione delle domande di ammissione al Nido d'Infanzia del Comune di Carloforte per l'anno educativo 2026/2027.

Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico rivolto alla popolazione infantile di età compresa **tra 12 e 24 mesi**, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale.

L'attività educativa per l'anno 2026/2027 avrà inizio nel mese di ottobre 2026 e terminerà nel mese di giugno 2027, salvo diverse disposizioni.

Il servizio si svolge, di norma, dal lunedì al venerdì, per complessive 5 ore giornaliere. L'esatto orario di ingresso e di uscita sarà stabilito dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali, e comunicato agli interessati.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie dei minori:

- di età compresa **tra 12 e 24 mesi**;
- residenti nel Comune di Carloforte;

- affidati temporaneamente a famiglie residenti nel Comune di Carloforte.

In particolare, possono accedere al servizio i minori che:

- abbiano compiuto **12 mesi alla data del 1° settembre 2026**;
- non compiano **24 mesi entro il 31 dicembre 2026**.

I minori nati dopo il 1° settembre 2025 saranno inseriti in lista d'attesa e potranno essere ammessi alla frequenza nel corso dell'anno educativo, qualora si rendano disponibili posti, a condizione che abbiano nel frattempo raggiunto il requisito dei 12 mesi di età.

La ricettività massima della Sezione è stabilita in **n. 10 unità, oltre n. 1 posto riservato a minore segnalato dai Servizi Sociali**, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di Carloforte, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2026**, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Carloforte, sito in Via Garibaldi n. 72;
- invio tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it.

Il modulo di domanda sarà disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente e presso l'Ufficio dell'Area 4, al primo piano della sede del Comune di Carloforte, in via Garibaldi n. 72.

L'istanza di ammissione dovrà contenere le informazioni necessarie ai fini della verifica dei requisiti di accesso e dell'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento comunale.

All'istanza dovranno essere allegate le eventuali certificazioni e documentazioni necessarie a comprovare le condizioni dichiarate e rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, in particolare:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del documento di identità del minore per il quale è richiesta l'ammissione al servizio;
- attestazione ISEE in corso di validità (ISEE minorenni nei casi richiesti);
- certificazione attestante la disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992, del minore o del familiare;
- documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori.

ART. 4 – PRIORITÀ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore ai posti disponibili, l'Ufficio competente procederà alla formazione della graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 6 del Regolamento comunale.

4.1 – Priorità

Hanno priorità nell'ammissione e, pertanto, nell'inserimento in graduatoria:

- a) i minori che hanno già frequentato il servizio nell'anno educativo 2025/2026, che conservano i requisiti per l'a.e. 2026/2027, per i quali è comunque necessario presentare una nuova domanda di iscrizione;
- b) i minori in situazione di handicap certificato dal competente servizio dell'ATS;

c) i minori segnalati dal Servizio Sociale comunale, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al Servizio medesimo, per i quali l'inserimento al Nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/al bambino e alla famiglia.

4.2 – Attribuzione dei punteggi

Fatte salve le priorità sopra indicate, la graduatoria sarà formata mediante attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 6 del Regolamento comunale vigente:

Situazione del nucleo familiare	Punteggio	Documenti da presentare
Nucleo monogenitoriale, con minore privo di uno dei genitori, a seguito di decesso, separazione legale o di fatto, riconoscimento di un solo genitore	3,5	È dichiarato nel modulo di domanda in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
Genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%	3	Certificazione sanitaria
Presenza nel nucleo familiare di un fratello e/o sorella disabili ai sensi della Legge n. 104/1992	2,5	Certificazione sanitaria
Entrambi impegnati in attività lavorativa debitamente certificata	2,5	Documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere
Presenza nel nucleo familiare di altri minori	1 punto	È dichiarato nel modulo di domanda in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

I punteggi saranno attribuiti sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e della documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio.

In caso di parità di punteggio tra uno o più richiedenti, verrà considerato l'ordine cronologico (data e ora) di arrivo dell'istanza di ammissione al protocollo dell'Ente.

Precisazioni in merito al nucleo monogenitoriale

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il nucleo monogenitoriale, la diversa residenza anagrafica dei genitori non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per il riconoscimento del relativo punteggio. La condizione di nucleo monogenitoriale deve essere valutata sulla base della situazione familiare effettiva e nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso. **Qualora i genitori, pur avendo residenze anagrafiche diverse, costituiscano di fatto un nucleo familiare unito, non si applica il punteggio previsto per il nucleo monogenitoriale.**

ART. 5 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Il Servizio Sociale Comunale procederà, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione.

I controlli potranno essere effettuati sia prima della pubblicazione della graduatoria sia successivamente all'ammissione al servizio. Il richiedente sarà tenuto a produrre integralmente la documentazione richiesta ai fini del controllo entro il termine comunicato dall'Ufficio.

La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare l'esclusione della domanda o l'annullamento del provvedimento di ammissione.

Non si procederà all'inserimento del minore fino al completamento delle verifiche eventualmente disposte dall'Ufficio.

ART. 6 – ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle istanze di ammissione pervenute entro i termini e dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale sarà predisposta la graduatoria degli ammessi.

Il Responsabile dei Servizi Sociali, al termine dell'istruttoria, procederà all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Carloforte, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione dell'esito del procedimento ai richiedenti.

Nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati, i richiedenti verranno identificati con il solo numero di protocollo assegnato all'istanza di ammissione al servizio.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ciascun richiedente potrà presentare al Responsabile dei Servizi Sociali eventuali osservazioni relative alla propria posizione in graduatoria.

Nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni non saranno ammesse integrazioni della documentazione già presentata, salvo che le stesse siano richieste espressamente dall'Ufficio.

ART. 7 – RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Carloforte della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, tale procedimento assumerà carattere definitivo.

ART. 8 – AMMISSIONE, INSERIMENTO E RINUNCIA

La graduatoria definitiva determinerà l'ammissione al Nido d'Infanzia per un numero di bambine e bambini corrispondente ai posti disponibili.

La data di inizio delle attività educative sarà comunicata ufficialmente alle famiglie con congruo preavviso, secondo le modalità individuate dall'Ente.

L'eventuale rinuncia, prima dell'inizio delle attività, dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di Carloforte e in ogni caso entro i due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva all'Albo Pretorio dell'Ente, come stabilito all'art. 9 del Regolamento comunale vigente.

ART. 9 – LISTA D'ATTESA

I minori le cui domande risultino ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non sia possibile procedere all'ammissione del/della minore al servizio per esaurimento dei posti disponibili, il/la minore sarà inserito/a nella lista d'attesa, secondo l'ordine della graduatoria.

La lista d'attesa sarà predisposta sulla base dei medesimi criteri previsti per la formazione della graduatoria e sarà utilizzata per tutta la durata dell'anno educativo 2026/2027 al fine di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili.

Nella lista d'attesa saranno inseriti, secondo i medesimi criteri, anche i bambini che non abbiano ancora compiuto 12 mesi, fermo restando che l'inserimento potrà avvenire esclusivamente al compimento del requisito di età e in presenza di posti disponibili.

ART. 10 – QUOTA DI CONTRIBUZIONE

La quota di contribuzione per la frequenza del Nido d'Infanzia comunale è articolata in scaglioni in relazione al valore dell'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale, con Deliberazione n. 38 dell'11/03/2025, di seguito riportate:

FASCE	VALORE ISEE ANNUO DA – A	CONTRIBUZIONE
1	Fino a € 5.000,00	€ 0,00
2	Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00	€ 250,00
3	Da € 10.001,00 fino a € 15.000,00	€ 250,00
4	Da € 15.001,00 fino a € 20.000,00	€ 250,00
5	Da € 20.001,00 in poi	€ 280,00

Per l'anno educativo 2026/2027, la quota di contribuzione mensile è determinata sulla base del valore dell'ISEE in corso di validità, secondo le tariffe vigenti e con riferimento ai seguenti periodi:

- ottobre 2026 – dicembre 2026: sulla base dell'ISEE 2026;
- gennaio 2027 – giugno 2027: sulla base dell'ISEE 2027.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni è preso a riferimento il valore dell'**ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni** riportato nell'apposita sezione dell'attestazione ISEE denominata "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni", determinato secondo le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora i genitori del minore non siano coniugati tra loro e non siano conviventi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 in relazione alla situazione del genitore non convivente.

Nell'attestazione ISEE, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, sono riportati il valore dell'ISEE e la relativa modalità di calcolo, che può prevedere l'applicazione dell'ISEE ordinario, l'aggregazione del genitore non convivente al nucleo ovvero l'inclusione della relativa componente aggiuntiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i genitori coniugati tra loro si applicano, ai fini della determinazione del nucleo familiare ISEE, le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013. La diversa residenza anagrafica dei coniugi non comporta, di per sé, l'esclusione dal nucleo ISEE del coniuge non convivente, salvo le specifiche ipotesi previste dalla normativa vigente.

Il richiedente è tenuto a presentare un'attestazione ISEE in corso di validità e conforme alle disposizioni vigenti in materia di composizione del nucleo familiare. In presenza di omissioni o difformità nell'attestazione, ovvero qualora la composizione del nucleo familiare non risulti conforme alla normativa vigente, l'Amministrazione potrà richiedere la regolarizzazione della posizione ai fini della corretta determinazione della quota di contribuzione.

Qualora nell'attestazione ISEE, nella sezione relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, risulti la dicitura "ISEE non calcolabile", l'interessato dovrà provvedere, ove necessario, alla regolarizzazione o integrazione della propria posizione ISEE secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fino alla disponibilità di un valore ISEE utilizzabile ai fini della determinazione della quota di contribuzione, si applicherà la tariffa massima, come nei casi di mancata presentazione dell'ISEE.

10.1 – Determinazione della quota di contribuzione per il periodo gennaio 2027-giugno 2027

Al fine di consentire l'aggiornamento della quota di contribuzione, per la frequenza del minore alle attività educative nel periodo **gennaio 2027 – giugno 2027**, gli interessati sono tenuti a trasmettere copia della certificazione **ISEE 2027 entro il 1° marzo 2027**. La mancata presentazione dell'ISEE entro il termine suindicato comporterà, fino al mese di presentazione della certificazione, l'applicazione della tariffa massima.

Per il periodo gennaio-febbraio 2027, nelle more dell'eventuale rideterminazione della quota di contribuzione, la stessa sarà determinata sulla base dell'ISEE 2026. A seguito della presentazione dell'ISEE 2027, l'Ufficio provvederà alla rideterminazione della quota dovuta per il periodo interessato e all'eventuale conguaglio degli importi già corrisposti.

Il pagamento della quota di contribuzione mensile dovrà avvenire **entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento**, secondo le modalità che saranno comunicate alle famiglie all'inizio dell'anno educativo.

Il periodo di ambientamento costituisce parte integrante del servizio; pertanto, la quota contributiva è dovuta a decorrere dal primo giorno di inserimento del minore e fino al termine dell'attività educativa.

La rinuncia definitiva al servizio successiva alla data concordata per l'inserimento, anche in assenza di effettiva frequenza, comporta l'obbligo del pagamento del 50% della retta prevista per l'intero mese.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni dell'art. 12 del Regolamento comunale.

ART. 11 – RINUNCIA AL SERVIZIO

La rinuncia al servizio durante la frequenza ordinaria dovrà essere presentata in forma scritta all'Ufficio entro il giorno 20 del mese precedente rispetto alla decorrenza della rinuncia. Le rinunce presentate oltre tale termine comportano l'obbligo del pagamento della retta anche per il mese successivo.

ART. 12 – OBBLIGHI VACCINALI

L'ammissione e la frequenza del servizio di Nido d'Infanzia sono subordinate all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente per i servizi educativi per l'infanzia.

Ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito per l'accesso e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

La verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali sarà effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'eventuale documentazione richiesta ai fini della verifica dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini comunicati dall'Ufficio competente.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il dott. Giancarlo Lapicca, Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale del Comune di Carloforte, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 0781/8589207, e-mail: g.lapicca@comune.carloforte.ca.it.

ART. 14 – PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Carloforte.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Nido d'Infanzia del Comune di Carloforte, nonché la normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

ART. 16 – INFORMAZIONI

È possibile richiedere informazioni inerenti al presente Avviso Pubblico contattando l'Ufficio incaricato ai seguenti recapiti: telefono 0781/8589242, e-mail f.senis@comune.carloforte.ca.it.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento della procedura. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità di concludere l'istruttoria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CD. "INFORMATIVA PRIVACY") **ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04. 2016 (nel seguito "Regolamento"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Carloforte (con sede in Via Garibaldi, n. 72, Carloforte - 09014 - Provincia del Sud Sardegna - SU), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE), Il Comune di Carloforte garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer (DPO) Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b - Regolamento).

Il Responsabile della protezione dei dati, Avv. Nadia Corà è contattabile all'indirizzo email consulenza@entonline.it e all'indirizzo fisico Via San Martino 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) – tel. 0376 803074 – fax 0376 1850103 2)

Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c - Regolamento).

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - recapiti tradizionali - luoghi di residenza - titoli di studio - esperienze lavorative ecc), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto interessato sono trattati dal Titolare del trattamento con riferimento alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, sulla base del presupposto di liceità il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento).

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e - Regolamento).

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Carloforte, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Carloforte, tra cui i membri di eventuale commissione aggiudicatrice e ai soggetti interessati dal procedimento.

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Carloforte.

4) Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a - Regolamento).

Il Comune di Carloforte dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Carloforte con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

Dritti dell'interessato (Art. 13.2.b – Regolamento).

Il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento riguarda quanto segue:

A) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
- destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
- utilizzati per determinare tale periodo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 16, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, di poter cancellare i propri dati
- personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

Allegato A

E) diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

F) diritto di opporsi al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento;

G) diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del Regolamento, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro.

6) Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d - Regolamento)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Carloforte, 03/09/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giancarlo Lapicca